La nuova frontiera dell'editoria tecnica

LA NOTIFICA A PERSONA GIURIDICA –

- NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE TRIBUTARIA

di Edizioni AD MAIORA

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. LA NOTIFICA DEGLI ATTI A PERSONE GIURIDICHE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO
2. OSSERVAZIONI: L'ART. 145 C.P.C. NELLA PRASSI
3. MODELLO PER COMUNICARE I DATI RELATIVI AL DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI (ART. 60, DPR 600/1973)*
4. MASSIMARIO DI CORTE DI CASSAZIONE TRIBUTARIA
5. **SITOGRAFIA**

*Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Domicilio+per+notifica+atti/Modello+comunicazione+domicilio+per+notifica+atti/Modello+comunicazione+dati+domicilio+per+notifica+atti/Domicilio_mod.pdf

1. La notifica degli atti a persone giuridiche nel procedimento tributario

(Torna su)

Nell'ambito del procedimento tributario, la notifica degli atti a persone giuridiche vede il suo fondamento normativo principale nell'art. 60, D.P.R. 600/1973: la notificazione al contribuente degli avvisi e di qualsiasi altro atto deve avvenire nel Comune dove il destinatario ha il domicilio fiscale[1].

La disciplina va letta in combinato disposto dell'art. 145 c.p.c., rubricato: "Notificazione alle persone giuridiche".

Il comma 1 dell'articolo anzidetto indica, innanzitutto, il luogo e le modalità con cui eseguire la notifica dell'atto al destinatario (contribuente): "La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"[2-3]. La norma si riferisce alla sede intesa sia come sede legale, ovvero quella che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche etc., sia come sede effettiva, ovvero il luogo dove l'ente svolge prevalentemente la sua attività e dove si trovano la direzione e gli uffici degli amministratori[4].

Inoltre, le persone legittimate a ricevere le notificazioni sono il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata, che sono poste sullo stesso piano ai fini della consegna della copia dell'atto. Infatti, l'addetto alla notifica può rivolgersi indifferentemente a uno dei due senza l'obbligo di ricercare prima il rappresentante[5].

Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., co. 2[6], "La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che

[1] In tal senso, Cass. Sez. trib. ord. n. 13016/2012.

[2] Si definiscono persone giuridiche i soggetti di diritto autonomo, ossia dotati di capacità giuridica distinta da quelle delle persone fisiche che le costituiscono, insieme all'elemento patrimoniale. La persona giuridica opera per il raggiungimento di fini generali (p.g. di diritto pubblico, per esempio lo Stato) o individuali (ad esempio società di capitali), che il singolo non sarebbe in grado di realizzare. Elementi costitutivi sono le persone, un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento da parte dell'ordinamento.

[3] Crf. Cass. sez. trib., n. 6345/2013, *infra* § 4.

[4] Restano escluse eventuali sedi secondarie o di fatto.

[5] In mancanza di tali soggetti ci si può rivolgere, in via sussidiaria, alla persona addetta alla sede, cioè a colei che è legata da un particolare rapporto anche non subordinato o provvisorio, di lavoro.

[6] Le notificazioni agli enti privi di personalità devono essere effettuate sempre nel luogo in cui essi svolgono la propria attività in modo continuativo, anche se vi è divergenza tra questo luogo e la sede risultante dall'atto costitutivo. Inoltre, in seguito alla modifica apportata dalla legge n.263/2005, se nell'atto da notificare è indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e risultano la sua residenza, il domicilio o la dimora, la notificazione può essere effettuata a lei personalmente ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"[7-8-9].

Ne consegue che la notifica a persona giuridica deve essere effettuata presso la sua sede: nel caso in cui non possa effettuarsi in questo luogo oppure è possibile rinvenire la persona fisica, rappresentante della società, dall'atto da notificare, allora è possibile portare l'atto a conoscenza dello stesso rappresentante, a condizione che questa persona fisica risieda nel Comune di domicilio fiscale dell'ente.

Conclude l'art. 145 c.p.c., co. 3, "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143"[10].

L'articolo 140 c.p.c., rubricato: "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia", si applica in caso di irreperibilità c.d. "momentanea" del destinatario. Esso dispone che: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [disp. att. 48]"[11].

La notifica eseguita nelle forme di cui all'art. 140 del c.p.c. esige che sia esattamente individuato il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, nel luogo dell'ufficio, dell'industria o del commercio per difficoltà di ordine materiale o per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere delle persone indicate nella norma di cui all'art. 139 del c.p.c.

Ne consegue che la disposizione contenuta nell'art. 140 c.p.c fa riferimento alla sede del Comune; pertanto, l'eventuale deposito presso l'ufficio di una frazione del Comune comporterà la nullità della notificazione.

L'avviso ivi indicato deve contenere, pena la nullità della notifica:

- il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
- l'indicazione della natura dell'atto e del giudice che ha pronunciato il provvedimento;
- la data o il termine di comparizione;
- la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

---

[7] Le società non aventi personalità giuridica sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. A differenza delle società di capitali, le società di persone sono prive di personalità giuridica, ma godono comunque di una autonomia giuridica che le rende soggetti giuridici limitati, aventi diritti ed obblighi. Le società di persone godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta: la responsabilità per i debiti sociali, se sia stata previamente ed infruttuosamente escusso il patrimonio sociale, si estende ai soci, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge in relazione ai diversi tipi di società.

[8] Le associazioni non riconosciute sono costituite da un complesso di soggetti e beni, volti al perseguimento di uno scopo non lucrativo (eventuali utili dell'attività di impresa non possono essere distribuiti tra gli associati, ma vanno reinvestiti nell'attività associativa). L'assenza di riconoscimento non esclude che essa sia soggetto di diritto, con distinzione tra il patrimonio della stessa e quello dei singoli associati: tuttavia, essa è priva di personalità giuridica (artt. 11 ss. c.c.).

[9] Il comitato è un'organizzazione di persone che persegue uno scopo altruistico, generalmente di interesse collettivo o pubblico, attraverso la pubblica raccolta di fondi, mediante pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire. Il comitato può acquisire la personalità giuridica: in tal caso viene assoggettato alla disciplina dettata per gli enti riconosciuti. In mancanza di riconoscimento, esso è comunque considerato un autonomo soggetto di diritto: gode di un'autonomia patrimoniale imperfetta.

[10] Tale articolo è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, della legge 263/2005.

[11] Con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, l'articolo in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Nell'ipotesi descritta, l'attività dell'ufficiale giudiziario è costituita da tre fasi:

1) il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato;

2) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;

3) la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.

La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità.

Nell'ipotesi di irreperibilità c.d. "accertata"[12] della persona fisica rappresentante la società, interviene, l'art. 143 c.p.c., rubricato: "Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti: Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al Pubblico Ministero [disp. att. 49]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte"[13].

La norma in esame si differenzia dall'art. 140 del c.p.c. in quanto, in questo caso, l'indirizzo del destinatario deve essere ignoto nonostante le ricerche svolte.

Tale forma di notificazione presuppone che siano state eseguite tutte le ricerche rivolte ad individuare il recapito del destinatario, da parte dell'U.G. incaricato: deve trattarsi di impossibilità oggettiva di individuare il luogo effettivo[14].

La notifica si perfeziona con il deposito presso la casa comunale dell'ultima residenza del destinatario, o se questa è ignota presso quella del luogo di nascita. Il termine di venti giorni a cui la norma si riferisce non rileva ai fini del perfezionamento della notifica, ma indica solo l'inefficacia temporanea della notifica a tutela del destinatario dell'atto, che ha a disposizione venti giorni (dal compimento delle formalità prescritte nei commi precedenti) per compiere gli atti di sua pertinenza. In questo caso il legislatore ha operato un distacco tra il momento perfezionativo e quello dell'efficacia della notificazione, prevedendo in tal modo che la notifica si perfezioni nei confronti dell'istante dal momento in cui sono compiute le dovute formalità, mentre è efficace, nei confronti del destinatario, solo dopo i venti giorni suddetti.

Trova applicazione, quindi, la disposizione dell'articolo 60, co. 1, DPR 600/1973, secondo il quale la notifica di atto giudiziario deve essere compiuta mediante affissione nell'albo del Comune del luogo in cui la società (destinataria dell'atto) ha il domicilio fiscale, rafforzata da una giurisprudenza di Cassazione tributaria ormai consolidata[15].

---

[12] Al riguardo, *infra*, § par. 2.

[13] Questo comma è stato così sostituito dalla l. 6-2-1981, n. 42.

[14] In tal senso, la notifica deve ritenersi nulla se nella relata dell'ufficiale giudiziario, non compare alcun riferimento alle indagini svolte per accertare la residenza del destinatario.

[15] Cass. n. 15856/2009; n. 12007/2011; Cass. Sez. trib. Ord. n. 13016/2012.

2. Osservazioni: l'art. 145 c.p.c. nella prassi

(Torna su)

La procedura di notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche vede come riferimento l'art. 145 c.p.c, come modificato dal'ultima riforma rilevante in tal senso, L. 263/2005[16].

Dopo quanto esposto, si riepiloga, di seguito, l'iter da seguire per notificare un atto a una società.

1. La notifica alle persone giuridiche si esegue:
- nella loro sede;
- mediante consegna al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza;
- ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

2. La notificazione può anche essere eseguita:
- alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale;
- se non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 140 e 143 c.p.c.

Nella prassi, occorre, tuttavia sottolineare, gli ostacoli cui di fatto l'ufficiale giudiziario potrebbe andare incontro nel momento in cui si accinge a notificare l'atto a una persona giuridica.

Può accadere infatti che la società abbia cessato l'attività nella sede conosciuta e che gli uffici siano chiusi: ad esempio per fallimento, o per trasferimento. Inoltre, può accadere, che, pur essendo la società attiva, ad essere assente il giorno in cui l'ufficiale giudiziario si presenta per la notifica, sia non solo il legale rappresentante ma anche la persona incaricata alla ricezione degli atti e che, come spesso accade in questi casi, nessun dipendente sia disponibile a ricevere l'atto; si potrebbe anche aggiungere che lo stabile in cui vi è la sede della società non abbia alcun portiere.

Il primo ostacolo che si incontra è quello relativo alla sede, intesa come luogo, in cui deve essere effettuata la notifica.

Affinché l'ufficiale giudiziario possa notificare l'atto ai sensi dell'art. 140 e 143 c.p.c. occorre innanzitutto:

1) indicare nell'atto il nominativo, la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante;

2) richiedere la notifica prima alla sede (legale o effettiva) della società e, in caso di esito negativo, richiedere la notifica alla residenza, alla dimora o al domicilio del legale rappresentante poiché la notifica ai sensi dell'art. 140 o 143 c.p.c. può essere effettuata nei confronti della persona fisica, mai nei confronti della persona giuridica.

L'art. 145 c.p.c. sembra offrire due alternative, per cui la notifica alla persona giuridica può essere eseguita

a) nella sede della società (sia essa sede legale o effettiva);

b) nella residenza, dimora o domicilio della persona fisica che rappresenta l'ente.

[16] Legge 28 dicembre 2005, n. 263, "Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209.

Perché aumentino le probabilità di esito positivo della notifica, occorre preferire senz'altro la sede legale o effettiva della società; soltanto in secondo luogo, la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante.

A dettare tale priorità giunge l'ultimo comma dell'art 145 c.p.c.: "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'art 140 e 143 c.p.c." .

Inoltre, il ricorso ai suddetti articoli viene in soccorso qualora sia stato impossibile notificare l'atto alla sede della società per assenza del legale rappresentante o di una persona incaricata al ritiro degli atti e per il successivo rifiuto di ricevere l'atto delle persone (dipendenti) rinvenute nella sede, nonché per l'assenza del portiere dello stabile ove la società ha sede.

In sostanza, qualora si prospetti una notifica negativa presso la sede della società o qualora si voglia ottenere una notifica certa e celere alla persona giuridica, un'analisi congiunta fra l'art. 145 c.p.c., co. 3, e l'art. 60, co. 1, DPR 600/1973 suggeriscono la soluzione al caso: predisporre l'atto indicando sempre il nominativo e la residenza, il domicilio e la dimora del legale rappresentante e predisporre due relate di notifiche:

- **nella prima relazione** occorre indicare la sede della società (legale o effettiva) ove effettuare il primo tentativo;
- **nella seconda relazione,** il nominativo del legale rappresentante con l'indica-zione della residenza, del domicilio o della dimora in cui notificare l'atto.

In questo modo l'ufficiale giudiziario potrà procedere alla notifica prima alla sede della persona giuridica, e in caso di esito negativo, potrà sempre notifi-care l'atto alla residenza, alla dimora o al domicilio del legale rappresentante anche ai sensi dell'art 140 o 143 c.p.c., qualora ne ricorrano i presupposti.

In quest'ultimo caso è opportuno trascrivere sull'atto, prima della seconda relazione di notifica, la prevista dichiarazione della parte richiedente, da cui si evince che non si conoscono indirizzi del legale rappresentate diversi da quelli indicati nel certificato di residenza aggiornato; dichiarazione che si avrà cura di allegare all'atto (c.d. irreperibilità "accertata").

(Torna su)

3. **MODELLO PER COMUNICARE I DATI RELATIVI AL DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI**
(Art. 60 del D.P.R. n. 600/73)

Per persone fisiche e soggetti diversi

QUADRO A
TIPO DI COMUNICAZIONE

1 COMUNICAZIONE SCELTA DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI
2 COMUNICAZIONE REVOCA DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI

QUADRO B
DATI DEL CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
COGNOME o DENOMINAZIONE
NOME
SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
PROV.
DATA DI NASCITA

QUADRO C
DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN ITALIA

CODICE FISCALE
COGNOME o UFFICIO
NOME
COMUNE
PROV.
C.A.P.
TIPOLOGIA (VIA, PIAZZA, ECC.)
INDIRIZZO
N. CIVICO
FRAZIONE

QUADRO D
DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI ALL'ESTERO

CODICE FISCALE
COGNOME o UFFICIO
NOME
STATO ESTERO (riservato ai residenti all'estero)
STATO FEDERATO, PROVINCIA, CONTEA
LOCALITÀ DI RESIDENZA
INDIRIZZO ESTERO

ALLEGATI

FIRMA

CODICE FISCALE SOTTOSCRITTORE
CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
COGNOME
NOME
DATA
FIRMA

Fonte:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Domicilio+per+notifica+atti/Modello+comunicazione+domicilio+per+notifica+atti/Modello+comunicazione+dati+domicilio+per+notifica+atti/Domicilio_mod.pdf

(Torna su)

4. Massimario di Corte di Cassazione tributaria

Cass. n. n. 4567/2015

"La notifica della cartella si considera legittima quando, spedita attraverso il servizio postale, giunga al destinatario. Non è richiesto alcun altro adempimento a carico dell'amministrazione"

La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, "senza necessità di redigere un'apposita relazione di notifica. Tale soluzione risponde al disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta"[17].

Cass. n. 2625/2015

"Cartella di pagamento: è onere di Equitalia provare l'esatto contenuto del plico raccomandato"

"Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, e' onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima"[18].

Cass. n. 6345/2013

"La notifica alla persona fisica, che rappresenta la persona giuridica, può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ."

In tema di notificazioni ad una persona giuridica, *ex* art. 145, co. 1, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società[19], ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138,

[17] Con questa pronuncia la Suprema Corte richiama un suo precedente orientamento, cfr. Cass. n. 16949/2014.

[18] Il principio non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente, cfr. Cass. n. 18252/2013.

[19] Si tratta, nella fattispecie, di un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.

Se la consegna del piego raccomandato è avvenuta a mano di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.

Cass. n. 2167/2013

"In tema di notificazioni presso la cancelleria, il momento in cui si perfeziona il procedimento di notifica della sentenza è determinato dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale della medesima presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione"

In tema di notificazioni presso la cancelleria, previste nel caso di mancata elezione di domicilio nel luogo, ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il momento in cui si perfeziona il procedimento di notifica della sentenza è determinato dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale della medesima presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, divenendo in tale momento l'avvenuta notificazione del provvedimento conoscibile, sotto il profilo legale, dal soggetto destinatario della notificazione.

Cass. n. 19457/2012

"L'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente"

La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 c.p.c., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, c.p.c., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili.

Cass. n. 18238/2012

"È nulla la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto"

È nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con

quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Cass. n. 16817/2012

"Il deposito di copia dell'atto presso il Comune determina la validità della notifica in caso di destinatario irreperibile"

L'art. 140 c.p.c. prescrive, per la validità della notifica con il rito degli irreperibili, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, rappresentando questa la sede del comune nei confronti dei terzi, nonché il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, insuscettibile di estensione a diversi "luoghi"[20].

Cass. n. 16245/2012

"La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica deve eseguirsi nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione ovvero nella sede effettiva dell'impresa"

La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Cass. n. 12864/2012

"La notifica è valida se la persona rinvenuta dall'atto si trovi presso il proprio domicilio fiscale"

Per la validità della notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni dell'art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi come "incaricata della ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un appartamento diverso da quello in cui è ubicato l'ente, ancorché nel medesimo stabile.

---

[20] Nella caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante il deposito presso un ufficio decentrato del Comune del domicilio fiscale del destinatario.

Cass. n. 7324/2012

"Secondo la Consulta, sent. 3/2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto"

In tema di notificazione *ex* art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto. Ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.

Cass. n. 2959/2012

"Per la notifica ex art. 140 c.p.c., dall'avviso di ricevimento della raccomandata deve risultare il fatto impeditivo della conoscibilità dell'avviso stesso, anziché la data di consegna"

"Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo della conoscibilità dell'avviso stesso".

Cass. n. 18762/2011

"È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego"

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego. In assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c.[21].

(Torna su)

[21] In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase pre - fallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

www.agenziaentrate.gov.it

http://www.areadidatticaen.altervista.org

www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/